

REGOLAMENTO (CE) N. 2587/2001 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2001

che modifica il regolamento (CEE) n. 404/93 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alle modifiche apportate alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, è necessario aggiornare i codici NC dei prodotti disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana e modificare il codice NC dei prodotti ai quali si applicano gli articoli da 17 a 20 del regolamento (CEE) n. 404/93 ⁽⁴⁾.

(2) È opportuno prevedere la facoltà per gli Stati membri, per un periodo di tempo limitato, di non concedere l'aiuto compensativo ai prodotti provenienti dalle nuove piantagioni di banane, allo scopo di perseguire uno sviluppo sostenibile delle zone di produzione. Inoltre, per poter prevedere tale facoltà è richiesta l'autorizzazione della Commissione.

(3) Numerose e intense consultazioni si sono svolte con i paesi fornitori e con le altre parti interessate per porre fine alle contestazioni suscitate dal regime d'importazione definito dal regolamento (CEE) n. 404/93 e tener conto delle conclusioni del gruppo speciale istituito nell'ambito del sistema di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

(4) L'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93 prevede l'apertura per tutte le origini di un contingente tariffario autonomo C di 850 000 tonnellate al dazio doganale di 300 EUR/t, con una preferenza tariffaria pari a 300 EUR/t, per le importazioni di banane originarie dei paesi ACP, oltre al contingente tariffario A di 2 200 000 tonnellate consolidato presso l'OMC e del contingente

supplementare B di 353 000 tonnellate. Occorre modificare le quantità relative ai diversi contingenti in modo da ampliare l'accesso offerto alle banane originarie dei paesi terzi e garantire al tempo stesso un accesso per una quantità specifica di banane di origine ACP.

(5) In seguito alle modifiche apportate alla normativa agricola e per analogia con il cofinanziamento degli aiuti alle associazioni di produttori di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽⁵⁾, occorre prevedere che il sostegno comunitario concesso per gli aiuti alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 404/93 sia finanziato dalla sezione «garanzia» del FEAOG, relativamente alle organizzazioni di produttori che saranno costituite fino al 31 dicembre 2006. Poiché le regioni interessate sono comprese nell'obiettivo 1, è opportuno fissare, per questi aiuti, lo stesso tasso di partecipazione comunitaria applicato agli aiuti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96 per le regioni dell'obiettivo 1.

(6) È opportuno adattare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 404/93 per quanto concerne le procedure del comitato. Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 404/93 sono adottate quindi secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 404/93 è modificato come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

1. È istituita un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle banane.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 331.

⁽²⁾ Parere espresso il 12.12.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere espresso il 28.11.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2).

⁽⁵⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.